

(N. 1093)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, MARAVALLE, NOVELLINI, SEGRETO, PITTELLA, FINESSI, NOCI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1980

Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole proporre alle forze politiche democratiche una radicale riforma della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. L'attuale legge ha molti difetti: essa, tra l'altro, privilegia eccessivamente i partiti politici rappresentati in Parlamento e muove da una concezione burocratica ed aziendalistica del partito politico, imperniata, più che sull'impegno dei militanti e sulla collaborazione dei simpatizzanti, sul lavoro di una ristretta cerchia di funzionari professionali. La legge vigente ipotizza, nella sostanza, un partito di apparato e non di movimento, che mira ad organizzare il consenso intorno a decisioni calate dall'alto, più che ad esprimere scelte ed esigenze della società civile; traducendo il sostegno pubblico esclusivamente nel trasferimento di risorse pecuniarie agli organi centrali dei partiti, non agevola la partecipazione e il contributo dei militanti e dei simpatizzanti.

Tale prospettiva deve essere ribaltata se si vuole che i partiti siano realmente, come

debbono essere in uno Stato democratico, strumenti insostituibili di organizzazione e di espressione della volontà popolare, di mediazione del consenso e di articolazione della dialettica democratica, di selezione e formazione della classe dirigente.

È attraverso i partiti che i cittadini « concorrono con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale » (articolo 49 della Costituzione). Le elezioni, prima ancora che una scelta sulle singole persone dei candidati (che, isolatamente presi, finirebbero per proporre migliaia di posizioni differenti), si traducono in una scelta sugli orientamenti politici, sui programmi di governo, sui metodi di gestione, sulla correttezza e sulla preparazione degli uomini che ciascun partito presenta. E ciascun partito, se il sistema funziona, incide sulle decisioni dei poteri pubblici in proporzione al consenso popolare che ha saputo conquistarsi (e che le elezioni hanno ... contabilizzato).

I partiti, dunque, senza che per ciò ne sia alterata la natura di organizzazioni della società civile, svolgono un fondamentale ruolo pubblico, espressione del primato della sovranità popolare e della strumentalità delle istituzioni statali.

Scrisse Lelio Basso: « se noi consideriamo che il partito è lo strumento di cui si serve il sovrano, cioè il popolo, per esercitare la sua sovranità, allora è evidente che ne discende come conseguenza che il partito adempie ad una funzione pubblica nella società democratica ».

Ma per restare strumenti della sovranità popolare, per raccogliere, selezionare ed aggregare la domanda politica garantendo, nella libera dialettica delle posizioni e nell'alternanza tra maggioranza ed opposizione, il funzionamento dei meccanismi democratici, i partiti devono poter disporre di mezzi, senza condizionamenti esterni, senza vincoli che alterino la libera formazione dei loro indirizzi o che, privilegiando alcuni partiti rispetto ad altri, impediscano una corretta applicazione del principio che li vuole tutti in condizioni di parità alla ricerca del consenso democratico degli elettori.

L'azione di sostegno che al riguardo deve essere affidata allo Stato non può essere peraltro che ausiliaria e subordinata rispetto a quella diretta dei militanti; essa deve essere rivolta non a sostituire quest'ultima, ma a favorirla.

La riforma, in altri termini, deve avere di mira la promozione ed il sostegno dell'organizzazione democratica della società. Di conseguenza l'intervento pubblico non deve sostanzialmente, come oggi avviene, in erogazioni monetarie annuali a fondo perduto, destinate a coprire le spese di gestione ordinarie degli apparati di partito. Tali erogazioni potrebbero anzi essere sostanzialmente ridimensionate. I contributi per le campagne elettorali debbono essere configurati come rimborsi, entro limiti e parametri predeterminati, delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di un'attività pubblica essenziale attinente alla formazione degli organi isti-

tuzionali. Il rimborso va esteso alle spese sostenute dalle istanze dei partiti (e dai movimenti politici locali) per le elezioni amministrative, regionali, provinciali e comunali. Le istituzioni di autogoverno locale esprimono infatti la sovranità popolare non meno del Parlamento popolare: « la Repubblica — dice la Costituzione — si riparte in Regioni, Province e Comuni ». Non vi è dunque ragione per escludere dal concorso pubblico le spese sostenute dai movimenti politici locali che non intendono partecipare alle elezioni politiche. Nè vi è ragione di costringere le istanze locali dei partiti a dipendere dai loro apparati centrali al fine di ottenere un contributo a fronte delle spese che esse sostengono per svolgere una funzione pubblica che non è meno essenziale per le istituzioni democratiche di quella che è sostenuta dal contributo pubblico previsto dalla legge vigente. Ugualmente il rimborso va esteso alle spese relative alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il rimborso delle spese elettorali rimane ovviamente limitato ai gruppi politici che presentino liste di candidati e che ottengano nelle elezioni un minimo di suffragi elettorali, secondo parametri differenziati e relativi alle diverse consultazioni, che tengono conto sia della partecipazione sia del risultato conseguito; esso avviene inoltre previa presentazione di apposita fatturazione comprovante le spese sostenute, sulla quale sembra giusto calcolare una percentuale forfettaria di spese generali non documentabili. A differenza dei contributi a fondo perduto già previsti dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i crediti per rimborsi delle spese elettorali potranno essere ceduti a terzi; in tal modo risulta agevolato il prefinanziamento.

La fonte principale del finanziamento dei partiti, tuttavia, non può che essere costituita dal concorso dei militanti e dei simpatizzanti. Il presente disegno di legge, riconoscendo la finalità socialmente rilevante di tale contribuzione, prevede per essa forme di agevolazione fiscale, consentendo la detrazione dal reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, delle erogazioni

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesse sino ad un certo importo massimo *pro capite*. La giustificazione di questo esonero sta nel concetto di « atto di liberalità per fini politici ». Si tratta di una regola che esiste anche in altre legislazioni fiscali, come quella degli USA. Essa ha una importante funzione moralizzatrice perchè consente ai finanziamenti ai partiti di emergere nella contabilità di chi li effettua, in modo del tutto regolare. Il limite massimo dell'importo detraibile, stabilito in misura fissa e non già proporzionale al reddito individuale, configura l'agevolazione anzidetta come una facoltà assicurata in maniera uguale ad ogni cittadino od ente. Analoghe detrazioni sono previste per quanto riguarda le sottoscrizioni a quotidiani o riviste, nazionali o locali, organi dei partiti o movimenti ammessi al sostegno pubblico. È infine prevista l'esenzione fiscale per lasciti a favore dei partiti e dei movimenti politici.

Per quanto concerne gli apparati di partito, il disegno di legge prevede la fiscaliz-

zazione degli oneri sociali per i dipendenti centrali e periferici, entro limiti rigorosi, tenendo conto delle esigenze minime di funzionamento di ogni partito nonchè delle rispettive dimensioni elettorali.

Il disegno di legge tende infine ad articolare l'attività di sostegno dello Stato al centro e alla periferia, ad evitare la strozzatura derivante dal sistema in vigore, che limita il finanziamento alla sola struttura di vertice del partito, cui spetta poi decidere se e in che misura « decentrare » il contributo statale.

Agli enunciati principi sono ispirate le disposizioni dell'articolato che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione, auspicandone una sollecita approvazione, pronti ad accogliere eventuali emendamenti diretti ad integrare e rendere più adeguati alle esigenze illustrate gli strumenti di sostegno che la legge dovrà prevedere per una migliore organizzazione democratica della nostra società.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I partiti ed i gruppi politici organizzati che, con proprie liste di candidati presentate secondo le disposizioni sui rispettivi procedimenti elettorali, abbiano partecipato a consultazioni popolari per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali, sono ammessi al contributo finanziario dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute, alle condizioni, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono erogati a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Camera, nel limite complessivo di lire 15.000 milioni.

Ogni partito politico o gruppo politico organizzato che nella consultazione elettorale abbia ottenuto almeno un seggio alla Camera dei deputati, ovvero almeno un seggio al Senato della Repubblica, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente al 50 per cento della spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale della somma stanziata a norma del primo comma pari alla metà del rapporto percentuale tra il numero complessivo dei deputati e senatori elettivi ed il totale dei deputati e senatori eletti nelle liste dello stesso partito o gruppo politico organizzato.

Ogni partito politico o gruppo politico organizzato, che nella consultazione eletto-

rale abbia ottenuto una cifra elettorale nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi per il rinnovo della Camera dei deputati, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente al 50 per cento della spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale della somma stanziata a norma del primo comma pari alla metà del rapporto percentuale tra il numero dei voti validi complessivamente espressi dal corpo elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato ed il totale dei voti riportati nelle due elezioni dallo stesso partito o gruppo politico organizzato ».

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono liquidati su domanda dei segretari politici dei partiti o dei gruppi politici organizzati, indirizzata al Presidente della Camera, previo controllo della certificazione attinente alla sussistenza dei requisiti rispettivamente previsti ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 nonchè della documentazione relativa all'ammontare della spesa sostenuta. I partiti o i gruppi politici organizzati che ne abbiano titolo possono presentare un'unica domanda per la liquidazione dei contributi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1.

Ai fini della liquidazione dei contributi non sono computabili le spese sostenute per propaganda individuale dai singoli candidati del partito o gruppo politico organizzato che presenta la domanda di contributo.

I contributi liquidati sono versati per un terzo entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e per gli altri due terzi in rate annuali per la durata della legislatura ».

Art. 4.

È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, apposito ca-

pitolo per il rimborso delle spese sopportate dai partiti o dai gruppi politici organizzati per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Nel capitolo è iscritta per l'anno 1981 la somma di lire 16.000 milioni e per gli anni successivi la somma di lire 30.000 milioni.

I rimborsi da liquidare ai partiti o gruppi politici, che ne abbiano fatto richiesta e che ne abbiano titolo a norma degli articoli seguenti, sono versati in cinque rate annuali di pari importo.

Art. 5.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno il sindaco di ogni comune comunica alla direzione provinciale del Tesoro il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali a seguito della revisione semestrale operata in base alle determinazioni della commissione elettorale mandamentale.

Ogni direzione provinciale del Tesoro, nei dieci giorni successivi alla comunicazione ricevuta, comunica a sua volta al Ministero del tesoro il numero dei cittadini complessivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia.

Salvo quanto previsto dal successivo comma quinto, per ciascuna delle consultazioni elettorali generali ricomprese nella previsione del primo comma dell'articolo 4 il limite nazionale complessivo di rimborso delle spese sostenute dai partiti o gruppi politici organizzati è fissato in lire 8.000 milioni.

In occasione di ogni consultazione elettorale il Ministero del tesoro determina i limiti dei rimborsi da operare in sede locale, ripartendo lo stanziamento di cui al comma precedente su base provinciale, in proporzione del numero complessivo dei cit-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tadini rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nell'ambito di ciascuna provincia secondo l'ultimo aggiornamento anteriore alla convocazione dei comizi elettorali.

In caso di contemporaneo svolgimento di due o più elezioni previste dal comma primo dell'articolo 4, lo stanziamento globale da ripartire su base provinciale a norma del comma precedente è limitato, per ognuna delle elezioni indette, a lire 4.000 milioni.

Ai fini del rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti o gruppi politici organizzati per il rinnovo dei consigli comunali, ciascuna direzione provinciale del Tesoro contabilizza la quota del relativo stanziamento, riferita alla provincia di propria competenza, in frazioni distinte per ciascun comune ricompreso nel territorio di questa, in proporzione del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali secondo l'ultimo aggiornamento anteriore alla convocazione dei comizi elettorali.

Qualora le consultazioni elettorali riguardino un numero limitato di regioni, province o comuni, i rimborsi sono limitati alle quote degli stanziamenti globali nazionali, di cui ai commi terzo e quinto, afferenti le province ed i comuni interessati dalle consultazioni, calcolate secondo i criteri precisati nei commi quarto e sesto.

Art. 6.

Le liquidazioni dei rimborsi delle spese elettorali sono operate separatamente: per regioni, relativamente alle elezioni regionali; per province, relativamente alle elezioni provinciali; per comuni, relativamente alle elezioni comunali; per circoscrizioni elettorali, relativamente alle elezioni del Parlamento europeo.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio regionale abbia ottenuto almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento,

nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito al totale delle province ricomprese nella regione, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale della regione ed i voti da esso partito o gruppo politico riportati.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio provinciale abbia ottenuto almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito alla provincia, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale della provincia ed i voti da esso partito o gruppo politico riportati.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio comunale abbia ottenuto almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 5 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito al comune, a norma del comma sesto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale del comune ed i voti da esso partito o gruppo politico riportati.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, ovvero gruppo di partiti concorrente con liste collegate ai sensi dell'articolo 12, comma nono, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che nella consultazione elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo abbia ottenuto in una circoscrizione elettorale almeno l'1,50 per cento dei voti nella medesima validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggio-

rata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito al totale delle province ricomprese nella stessa circoscrizione elettorale, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale della intera circoscrizione elettorale e la cifra elettorale di lista o, in caso di liste collegate, la cifra elettorale di gruppo di cui all'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

In quest'ultimo caso la liquidazione del rimborso, operata sul totale delle spese documentate, è poi ripartita tra i partiti collegati, in proporzione al numero dei voti rispettivamente riportati nell'ambito della cifra elettorale di gruppo, direttamente dalla direzione provinciale del Tesoro competente a norma dell'articolo 8.

Art. 7.

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano ottenere il rimborso delle spese per le elezioni di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono avanzare domande distinte:

a) per ciascuna regione, nel caso di elezioni per il rinnovo dei consigli regionali;

b) per ciascuna provincia, nel caso di elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali o dei consigli comunali;

c) per ciascuna circoscrizione elettorale, nel caso di elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

In caso di contemporaneo svolgimento di due o più elezioni previste nel comma primo dell'articolo 4 le domande vanno presentate separatamente per ciascuna elezione.

Le domande debbono essere presentate, entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali:

1) alla direzione provinciale del Tesoro che ha sede nel capoluogo di regione, per i rimborsi relativi alle elezioni regionali;

2) alle singole direzioni provinciali del Tesoro competenti territorialmente, per i rimborsi relativi alle elezioni provinciali o comunali;

3) alla direzione provinciale del Tesoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione elettorale, per i rimborsi relativi alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Le domande di rimborso, corredate dai certificati sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e dalla documentazione relativa all'ammontare della spesa sostenuta, debbono essere sottoscritte dall'organo che a termini di statuto rappresenta legalmente il partito o gruppo politico organizzato nella regione, se il rimborso è richiesto per le elezioni regionali, ovvero dall'organo che a termini di statuto rappresenta il partito o gruppo politico organizzato nella provincia, se il rimborso è richiesto per le elezioni provinciali o comunali. Le domande di rimborso relative alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono sottoscritte dall'organo che rappresenta legalmente il partito nella regione in cui ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale; nel caso di liste collegate ai sensi dell'articolo 12, comma nono, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la domanda è sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici collegati.

Nelle domande di rimborso deve essere indicata nominativamente la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare i relativi versamenti in ragione della carica ricoperta; nel caso di cui all'articolo 12, comma nono, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la domanda deve recare tale indicazione per ciascuno dei partiti o gruppi politici collegati.

Eventuali mutamenti soggettivi dovranno essere comunicati alle direzioni provinciali del tesoro rispettivamente competenti per la liquidazione del rimborso con lettera raccomandata e non avranno effetto se non per le rate annuali del rimborso liquidato scadenti dopo il 60° giorno dal ricevimento della raccomandata.

Art. 8.

Alla liquidazione dei rimborsi, previo controllo delle certificazioni e delle documentazioni esibite, provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti a ricevere le relative domande a norma del precedente articolo.

Ai fini della liquidazione dei rimborsi non sono computabili le spese sostenute per propaganda individuale dai singoli candidati del partito o gruppo politico organizzato che ha presentato la domanda.

Le spese sopportate in occasione del contemporaneo svolgimento di due o più elezioni previste nel comma primo dell'articolo 4 e non finalizzate ad una sola di queste sono ammesse al rimborso concernente la consultazione elettorale per la quale sono documentate mediante esibizione delle fatture originali.

L'importo corrispondente al 20 per cento del rimborso liquidato a fronte di ciascuna domanda viene erogato entro 120 giorni dalla presentazione di questa; entro il 31 marzo di ognuno dei quattro anni successivi a quello di pagamento della prima rata viene erogata una quota di rimborso di pari entità.

Ciascuna direzione provinciale del Tesoro trasmette al Ministero del tesoro copia del piano di erogazione dei rimborsi liquidati a norma dei precedenti articoli.

Art. 9.

All'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi affluiti ai partiti debbono essere ripartiti fra gli organi centrali e quelli locali secondo i criteri stabiliti dai rispettivi statuti ».

Art. 10.

L'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Le somme esigibili a titolo di contributo ai sensi dell'articolo 3 non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo.

I contributi ed i rimborsi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa nè imposta, diretta o indiretta ».

Art. 11.

L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, diretto o indiretto, erogati da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative, anche se non previste statutariamente, e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società od enti non compresi tra quelli previsti nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative, anche se non previste statutariamente, di gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

I divieti di cui ai primi due commi si estendono ai finanziamenti ed ai contributi in favore dei membri delle assemblee nazionali e regionali, dei componenti dei consigli provinciali e comunali, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, di coloro che si presentano candidati nelle elezioni per il rinnovo di alcuno dei predetti consessi.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società ed enti di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo competente o senza che il contributo

o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società o dell'ente, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dai seguenti:

« Nel bilancio dovrà essere indicata la ripartizione dei contributi finanziari dello Stato tra gli organi centrali e gli organi periferici del partito.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con la indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a lire 1.000.000 e quelle, di qualsiasi ammontare, per le quali sia stata rilasciata all'erogante attestazione ai fini della deduzione dal reddito imponibile per IRPEF o per IRPEG ».

Art. 13.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

« m) i contributi anche volontari erogati a partiti politici rappresentati in Parlamento nell'ammontare massimo di lire 300.000. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi l'organo del partito politico che ha ricevuto l'elargizione ed esibisca corrispondente attestazione dell'organo medesimo, in carta libera ed esente da registrazione, autenticata da notaio;

n) le spese per abbonamento a giornali o riviste, nazionali o locali, che costituiscano organi di partiti politici e che richiama nella testata tale loro qualità ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma:

a) le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico e archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in quanto siano rimaste effettivamente a carico del contribuente e in ogni caso per non più del 75 per cento del loro ammontare;

b) i contributi, deliberati dall'organo competente e regolarmente iscritti in bilancio, erogati a partiti politici rappresentati in Parlamento nell'ammontare massimo di lire 3 milioni. La deduzione è ammessa solo per le società ed enti non ricompresi tra quelli previsti nel primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e semprechè nella dichiarazione annuale venga indicato l'organo del partito politico che ha ricevuto l'elargizione e venga esibita corrispondente attestazione dell'organo medesimo, in carta libera ed esente da registrazione, autenticata da notaio ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fini di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio e la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonchè a favore di partiti politici rappresentati in Parlamento o almeno una delle assemblee regionali ».

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i partiti politici rappresentati in Parlamento sono esonerati dal versamento delle intere aliquote dei seguenti contributi sociali:

a) addizionale contributiva di cui al primo comma, primo alinea, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 per cento;

b) contributo addizionale di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

c) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento;

d) contributo integrativo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella misura del 2,01 per cento.

Ai partiti politici di cui al primo comma è altresì riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono limitati ad un numero complessivo di 200 dipendenti su tutto il territorio nazionale.

I benefici sono estesi ad un numero complessivo di 250 dipendenti per il partito che nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati abbia ottenuto almeno un milione di voti, di 350 dipendenti per il partito che abbia ottenuto almeno 1.500.000 voti, di 400 dipendenti per il partito che abbia ottenuto almeno 2 milioni di voti. I benefici sono estesi ulteriormente ad un numero di 25 dipendenti per ogni milione, o frazione superiore a 500.000, di voti ottenuti oltre i 2 milioni.

La variazione di estensione dei benefici, conseguente per ciascun partito all'eventuale mutamento della rispettiva consistenza elettorale verificatasi in occasione del rinnovo della Camera dei deputati, decorre dal primo giorno del mese successivo alla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Art. 17.

Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dalla presente legge previsti nella misura massima di lire 20.000 milioni per l'anno 1981 si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri mezzi, alle occorrenti variazioni di bilancio.